



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 39 DEL 17 gennaio 2018

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da Certificazioni Mediterranee S.r.l. – Procedura negoziata “Avviso pubblico per incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. 81/2008” - Importo a base di gara: euro 1.400,00 – S.A.: Scuola Secondaria di Primo Grado “Ciro Scianna” di Bagheria (PA)

PREC 229/17/S

Il Consiglio

VISTA l’istanza singola prot. n. 21897 del 10 febbraio 2017 presentata da Certificazioni Mediterranee S.r.l nella quale l’istante contesta: a) la previsione, tra i “requisiti di ammissione” alla procedura in oggetto, di titoli non richiesti dalla legge per lo svolgimento dell’incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. 81/2008, quali il possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, l’iscrizione all’albo professionale, l’iscrizione all’albo degli esperti di prevenzione incendi, l’iscrizione all’albo regionale degli esperti in fonometria; b) le modalità di attribuzione dei punteggi relativi all’esperienza specifica maturata, che prevedono ben 50 punti per il personale di ruolo interno alla stessa istituzione scolastica e 30 punti per il personale di altre istituzioni scolastiche, determinando con ciò una illegittima restrizione della partecipazione da parte di possibili aspiranti all’incarico e limitando la concorrenza effettiva;

VISTO l’avvio dell’istruttoria effettuato in data 24 luglio 2017;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

VISTO l’art. 32 del d. lgs. 81/2008, che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio prevenzione e protezione nonché, ai commi 8 e 9, le priorità con le quali si debba procedere all’individuazione del personale da adibire al servizio negli istituti di istruzione, imponendo al datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio, di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandolo tra: i) il personale interno all’unità scolastica; ii) il personale interno ad una unità



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

scolastica che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti; solo in assenza di personale di cui alle lettere i) e ii) è consentito di avvalersi di un esperto esterno;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO, in riferimento alla doglianza di cui al p.to a), che l'art. 1 dell'avviso in oggetto prevede il possesso del diploma di laurea e gli altri requisiti di iscrizione ad albi non quali requisiti di ammissione, ma piuttosto quali criteri di selezione dei candidati, come è dimostrato dalla circostanza che a ciascuno di essi corrisponde un punteggio ai fini della valutazione dei curricula; pertanto, la partecipazione di soggetti in possesso del solo diploma di scuola media superiore, requisito minimo previsto dalla legge per la figura del responsabile del servizio in argomento, è pienamente consentita;

RITENUTO che le previsioni di punteggi aggiuntivi per il possesso del titolo di studio di livello superiore e per le ulteriori qualificazioni possedute possano rientrare nell'ambito delle scelte discrezionali della stazione appaltante, essendo finalizzate all'individuazione del soggetto che offra le migliori garanzie per l'espletamento delle attività richieste, soprattutto in considerazione della specificità e delicatezza dell'incarico e della sua natura fiduciaria; tali previsioni risultano altresì in linea con il disposto dell'art. 95 co. 6 del d. lgs. 50/2016, che prevede, tra i possibili criteri di valutazione, le qualifiche e l'esperienza del personale, qualora queste possano avere un'influenza significativa sull'esecuzione dell'appalto;

CONSIDERATO che l'avviso pubblico in oggetto prevedeva la formazione di due distinte graduatorie, una relativa al personale interno all'istituzione scolastica o di altra istituzione scolastica e l'altra per esperti esterni, stabilendo che il reclutamento sarebbe avvenuto prioritariamente dalla prima graduatoria e successivamente da quella relativa agli esterni, in coerenza con quanto disposto dall'art. 32 del d. lgs. 81/2008;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, la stazione appaltante ha inteso accorpate in un unico avviso pubblico sia il bando riservato al personale delle istituzioni scolastiche, con la relativa graduatoria da utilizzare in via prioritaria, sia quello aperto ai soggetti esterni, cui fare ricorso in



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

via residuale, per il quale l'avviso stesso si configura come una sorta di strumento di indagine di mercato, ai fini di un eventuale affidamento diretto;

RITENUTO, in riferimento alla doglianza di cui al p.to b), che il maggior punteggio attribuito al personale interno e a quello di altre istituzioni scolastiche non sia lesivo dei principi di libera concorrenza e non discriminazione, poiché l'obbligo di affidare l'incarico prioritariamente ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria "riservata" determina la sostanziale preferenza del personale scolastico, indipendentemente dal punteggio ad esso attribuito, essendo di fatto precluso agli esperti esterni di concorrere nell'ambito della medesima graduatoria;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione:

l'operato della Stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 24 gennaio 2018

Il Segretario Valentina Angelucci